



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
GENOVA**

Verbale di riunione

Oggi, alle **27 febbraio 2023** alle ore 12:11 sono presenti
Il Presidente, dr Luca Villa, che redige il verbale, la dr.ssa Claudia Seddaiu, il Dr Lorenzo Fabris, la dr.ssa Nadia Guerrieri e la dr.ssa Manuela Casella

Entrata in vigore della riforma Cartabia – civile.

Il Presidente riferisce sulla iscrizione autonoma dei procedimenti/provvedimenti ex art 403 cc.

Dai contatti con gli altri Presidenti, solo Firenze, oltre a Torino, registra 2 procedimenti (uno ex art 403 cc e 1 per il procedimento di merito).

Si discute su come trattare i ricorsi incompleti, relativamente ai dati anagrafici, del pm, circostanza frequente nei procedimenti ex art 403 cc e se disporre sin dal provvedimento di convalida, che deve essere emesso entro 48 ore, la fissazione dell'udienza di comparizione, o se riserarla all'udienza che provvede all'esito dell'udienza di comparizione.

Si ritiene opportuno riserarlo all'esito dell'udienza anche per consentire alle parti, nella memoria di costituzione ex art. art 473bis.14 di costituirsi avendo cognizione dell'andamento dell'udienza di convalida e dei provvedimenti assunti dal Tribunale.

Se all'esito dell'udienza si procederà con provvedimenti provvisori che dovranno essere integrati all'esito di indagini già disposte ai servizi, se sarà necessario il Tribunale comunque potrà provvedere attraverso i provvedimenti indifferibili.

Premesso che i criteri di assegnazione dei procedimenti sono effettuati per materia (art. 333, 330, 317 bis cc etc) e non per tipo di procedura, e rimanendo invariata la quantità dei procedimenti da assegnare avendo già determinato i criteri di assegnazione dei procedimenti *quando viene avanzata richiesta di convalida ex art 403 cc, i giudici concordano che si proceda a variazione tabellare con la quale il Presidente delega direttamente al Giudice Togato la fissazione della prima udienza ex art 473bis.14 cpc in quanto non può che essere il Giudice Delegato a valutare se vi sono i presupposti per un provvedimento indifferibile ex art 473bis.15 cpc, piuttosto per valutare se vi sia allegazione di violenza domestica o meno ed essendo assolutamente opportuno che sia il Giudice Delegato che in tali casi – assai frequenti al Tribunale per i Minorenni - governi il proprio calendario delle udienze correndosi altrimenti il rischio, in presenza id valutazioni difformi tra Presidente e Giudice delegato, che la parte riceva avvisi contrastanti e poco comprensibili*

Dovendo determinare il calendario e il ruolo dei giudici si concorda che i Giudici Togati comunichino al Presidente il giorno settimanale per le prime udienze.

Tenuto conto della elevata promiscuità dell'ufficio con funzioni civili e penali, non è possibile né opportuno (anche perché monopolista dei ricorsi è di fatto il PM e sarebbe impossibile presenziare davanti a tutti i Giudici delegati) indicare una giornata uguale per tutti i giudici.

Resta fermo che non è obbligatorio fissare udienze tutte le settimane posto che vi sono attività ulteriori (le udienze di convalida degli arresti, i turni gip, gli articoli 403 cc), che rendono necessario una certa flessibilità.

Il Giudici indicano pertanto come giorno per le prime udienze:

Dr.ssa Guerrieri: giovedì mattina

Dr.ssa Verrina: giovedì mattina

Dr Fabris: Martedì mattina

Dr.ssa Casella: martedì mattina

Dr.ssa Seddaiu: mercoledì pomeriggio

Dr. Villa: martedì mattina

Alle 14.00 la riunione viene aggiornata a venerdì 3 marzo 2023 alle ore 9:00

Oggi, alle **3 marzo 2023** alle ore 9:00 sono presenti

Il Presidente, dr Luca Villa, che redige il verbale, la dr.ssa Claudia Seddaiu, il Dr Lorenzo Fabris, la dr.ssa Nadia Guerrieri e la dr.ssa Manuela Casella

Riprendendo quanto discusso nella precedente riunione si concorda che solo in caso di accoglimento di un **provvedimento indifferibile** il Giudice delegato è tenuto a fissare l'udienza per la conferma/riforma/revoca del decreto. In **caso di rigetto** se ne darà atto nella motivazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di prima comparizione.

Si concorda in ogni caso che il Giudice delegato, nel fissare la prima udienza di comparizione, possa disporre le informative occorrenti rispetto alla fattispecie e possa, altresì, dare già un incarico al Servizio Sociale per lo svolgimento di **indagini psicosociali** e per attivare eventuali interventi di sostegno, chiarendo nel decreto che tali attività potranno essere svolte solo se vi è il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il nuovo articolo 473-bis.2 cpc autorizza ampi poteri ufficiosi, anche al di fuori dei limiti di legge, purchè sia garantito il contraddittorio e l'anticipazione di interventi di sostegno, in particolare, non pregiudica i diritti delle parti avendola subordinata al loro consenso.

Si concorda inoltre che nelle procedure minorili non si applica la norma sul **piano genitoriale**, trattandosi di specificazione necessaria per le controversie sull'affidamento dei figli e che l'**invio alla mediazione** dovrà essere effettuato solo nei casi in cui abbia un senso (ad esempio controversie ex art 317 bis cc, mentre è difficile possa esservi spazio quanto il ricorso è del PM nei confronti di entrambi i genitori).

Quanto agli avvisi sulla **obbligatorietà della difesa tecnica** (art 473-bis.14 cpc), novità in realtà già applicata d'iniziativa dai TM da molti anni, sui decreti si riporterà il testo di legge *senza ulteriori articolazioni sugli atti che possono essere svolti unicamente se assistiti da un difensore come avveniva in precedenza.*

Al termine della discussione si concorda di delegare i colleghi Verrina e Fabris per la predisposizione di un modulo di decreto comune.

Vista la recente modifica introdotta nel decreto c.d. milleproroghe, con la quale si sono autorizzati fino a giugno i Giudici Onorari ad ascoltare i minori e ad assumere testimonianze

– fermo restando che non solo nei procedimenti minorili, ma anche nelle cause di famiglia la testimonianza è uno strumento scarsamente utilizzato se non per aspetti che non coinvolgono il TM (addebito e contributo economico), si discute su come **coordinare il lavoro dei Giudici togati con quello dei Giudici Onorari**, al fine di proseguire il procedimento avendo già una data a disposizione.

Si concorda per la creazione di un calendario condiviso tra Giudici togati e Giudici onorari ed il Presidente verificherà la fattibilità informatica dovendo individuare uno strumento di semplice utilizzo. In particolare si chiederà ai giudici Onorari di mettere a disposizione dei Giudici Togati 2 giornate al mese per le udienze relative al rito contenzioso

Il Presidente riferisce ai colleghi l'attuale **organizzazione dei procedimenti relativi ai MSNA** e alle nomine dei tutori volontari per valutare una variazione tabellare.

In particolare mentre negli altri 4 anni si erano assegnati al presidente dei ruoli stralcio (di circa 100 procedimenti di VG prelevandoli dai ruoli dei vari giudici), per diminuire le pendenze ultradecennali, ora tale obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto e, a seguito delle dimissioni della dr.ssa Miniotti, sono stati assegnati per ora i 25 procedimenti più risalenti, mentre i restanti sono stati assegnati alla dr.ssa Casella.

Il Presidente ritiene più utile all'ufficio, invece di procedere ad un ulteriore stralcio, l'assegnazione dei nuovi procedimenti relativi ai MSNA e relative ratifiche delle misure di accoglienza, mentre rimarrebbero assegnati ai Giudici Delegati le tutele aperte per i procedimenti penali e le varie tutele private per le quali non è associato il procedimento relativo alla ratifica (minori provenienti dall'Ucraina, minori collocati presso parenti o strutture e associazioni private con il consenso dei genitori).

Nel 2022 si è trattato di 837 procedimenti su 1.177 (di cui 239 Ucraini, 59 penali)

L'assegnazione in capo al solo Presidente (che già allo stato sta provvedendo alla nomina immediata del tutore istituzionale e in seguito del tutore volontario ove reperito) consentirà di rendere più efficiente il lavoro dei soggetti esterni all'amministrazione che a tempo parziale collaborano con il TM (allo stato due tirocinanti ex art 73, l'incaricata dell'Istituto Don Calabria in collaborazione con il Garante Regionale per l'infanzia, una tirocinante della facoltà di scienze sociali, un assistente sociale del Comune di Genova) che avranno un solo soggetto cui riferirsi e consentendo altresì varie economie quali la possibilità di riunire più facilmente i procedimenti iscritti con riferimento al medesimo minore o di assegnare al medesimo Giudice Onorario i procedimenti relativi a minori collocati nella medesima comunità, nonché infine un controllo unitario delle tutele in scadenza per maggiore età o per compimento del 21° anno, ed anche tali ultimi procedimenti verranno assegnati al Presidente. La gestione da parte del Presidente di tali procedure, semplici nella trattazione, ma allo stato assai numerose, potrà consentire ai colleghi di dedicarsi maggiormente ai procedimenti di controllo della responsabilità genitoriale affrontando la complessità di un nuovo rito pensato e calibrato chiaramente per altro genere di procedure e di utenza.

I Colleghi esprimono consenso alla proposta di variazione tabellare.

La riunione termina alle ore 11:00

